

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## IX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

## INDICE

	PAG.
<b>Saluto del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	77
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio. (532) . . . . .	77
PRESIDENTE . . . . .	77, 78
ANDREUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	77
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore TRABUCCHI: Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazioni del Codice di procedura civile . . . . .	78
PRESIDENTE . . . . .	78
ANDREUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	78
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni in materia di concorso per magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'anno 1959 . . . . .	78
PRESIDENTE . . . . .	78, 79, 81
BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .	79
SILVESTRI . . . . .	79, 82
PAOLUCCI . . . . .	79
SCHIANO . . . . .	80, 81, 82
DEGLI OCCHI . . . . .	80
PALAZZOLO . . . . .	81
AMADEI . . . . .	81
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	81, 82
PINNA . . . . .	81
BERLINGUER . . . . .	81
PREZIOSI . . . . .	82
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	83

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai lavori della nostra Commissione, desidero rivolgere, rientrando dall'aver partecipato alla sessione dell'O.N.U., il mio cordiale saluto ai colleghi tutti, unitamente al rammarico per la mia prolungata assenza dovuta ad un motivo di pubblico interesse poiché, anche sul piano internazionale, si è trattato, in definitiva, di dibattere problemi di giustizia.

Con il mio saluto e il mio augurio più cordiali, sono lieto di rivolgere a tutti i colleghi l'auspicio di « buon lavoro ».

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio (532).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio ».

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941,

come è noto, fissava il principio in base al quale tutti i notai che intendevano partecipare ai concorsi per il conseguimento del posto dovevano versare la somma di lire 50 per le spese relative al concorso stesso. Se il concorso veniva tentato per più di una sede, il concorrente era tenuto a versare, per ogni concorso oltre al primo, ulteriori lire 30. L'importo del versamento venne aumentato del 20 per cento con successivo regio decreto 9 aprile 1948.

Con questo disegno di legge si propone ora di adeguare l'importo al mutato valore della moneta e di fissarlo nella somma di lire 1.500, a prescindere dal numero dei concorsi, e, cioè, senza diminuzione della cifra di lire 1.500 a concorso nel caso che l'interessato partecipi contemporaneamente a più di un concorso.

Per questi motivi che mi sembrano giustamente fondati propongo l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, e dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1.500 per ciascun posto al quale concorrono ».

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico e non vi sono emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Trabucchi: Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni del Codice di procedura civile (165).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile », già approvata dal Senato.

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la modificazione delle disposizioni contenute nell'articolo 153 del codice di procedura civile è stata già approvata dal Senato nella seduta del 3 dicembre 1958. Tale modificazione concerne il termine entro il quale il procedente,

che ha ottenuto sentenza di convalida di sequestro, deve depositare la sentenza presso il giudice di esecuzione per ottenere che il sequestro si trasformi in pignoramento. Il termine di trenta giorni — fissato dall'articolo 156 che si propone di modificare — è ritenuto insufficiente sia perché la sentenza deve essere regolarmente registrata, sia perché è necessario richiedere alla cancelleria le copie, il cui rilascio spesso non è possibile ottenere entro i limiti di tempo fissati, appunto, dall'articolo 156.

La relazione che accompagna il provvedimento chiarisce, del resto, ampiamente queste ragioni che nella pratica forense sono da tutti rilevate ed avvertite.

È forse opportuno ricordare che il provvedimento al Senato fu approvato in Aula senza nessuna discussione, salvo la riserva del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia il quale espresse il rammarico che si dovessero fare modificazioni, prima ancora di procedere alla riforma del codice di procedura civile.

Poiché, in conclusione, le esigenze cui si ispira questa proposta sono veramente sentite, propongo senz'altro che la Commissione l'approvi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro ».

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico e non vi sono emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di concorso per magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione per l'anno 1959 (813).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di concorso per magistrati di

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

Corte d'appello e di Corte di cassazione per l'anno 1959 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Baroni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 18 novembre, n. 1794, prevede che le promozioni a magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione vengano conferite seguendo un duplice criterio: per concorso e per scrutinio. Questo sistema, però, è stato oggetto di molte critiche in quanto ritenuto non idoneo a determinare una perfetta selezione dei magistrati appartenenti ai gradi più elevati. Il Governo aveva prospettato l'opportunità di modificare il sistema tanto che — secondo quanto è detto nella relazione che accompagna il provvedimento — si trova attualmente in elaborazione un apposito disegno di legge sul quale, però, si sarebbe dovuto ascoltare il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Non essendo stato ancora quest'organo completato e al fine di non pregiudicare, nei limiti del possibile, la situazione relativa al 1959, il Governo presentò al Senato in data 14 gennaio 1959, questo disegno di legge con il quale si prorogano puramente e semplicemente al 15 aprile 1959 i termini massimi fissati al 15 gennaio dalla legge, per indire i concorsi relativi all'anno 1959. E ciò ritenendosi, ovviamente, che entro tale nuovo termine sarebbe stato possibile disciplinare, su nuove basi, tutta la materia.

Il termine del 15 aprile veniva accolto dal Senato non solo perché si riteneva allora che sarebbe stato possibile sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura, ma anche perché ci si trovava di fronte alla necessità di provvedere tempestivamente a normalizzare la posizione dei magistrati nelle corti di appello e di cassazione.

Venne, nel corso di quella discussione, giustamente messo in rilievo che una proroga al di là del 15 aprile avrebbe rischiato di cumulare le vacanze del 1959 e quelle del 1960, con grave pregiudizio per la funzionalità della giustizia.

A mio giudizio tale considerazione si impone oggi con ancora maggiore urgenza e pertanto io credo che la nostra Commissione debba senz'altro approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILVESTRI. Come ha testé ricordato il relatore, questo disegno di legge è scaturito soprattutto dall'esigenza profondamente sentita di riformare il sistema vigente in ordine alla

promozione dei magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione: riforma, peraltro, che è stata sempre ampiamente sollecitata dalla magistratura e che tutti, io credo, ritengono necessaria.

In relazione a questa esigenza il ministro di grazia e giustizia avvertì l'opportunità di preparare un provvedimento che prorogasse il termine per l'emanazione dei bandi di concorso dal 15 gennaio al 15 aprile 1959. Secondo l'opinione del ministro di grazia e giustizia questa proroga avrebbe dovuto dare il tempo di interpellare il Consiglio superiore della magistratura in merito all'auspicata riforma, come pure in merito alle norme transitorie, al fine di sottoporre la materia nel suo complesso al giudizio del Parlamento.

È accaduto che, prima a causa della crisi di Governo, poi per il rinvio della seduta comune dei due rami del Parlamento per la elezione dei 7 membri del Consiglio superiore della magistratura, si sia giunti alla data del 15 aprile senza che il parere sia stato ancora dato. Si è verificata, in altri termini, quella circostanza che venne a suo tempo prevista da un senatore nel corso della discussione di questo provvedimento al Senato e per cui egli propose un termine che andasse al di là del 15 aprile.

Per tutti questi motivi noi riteniamo che questo disegno di legge debba essere approvato, ma con un emendamento reso necessario dalla situazione di fatto che si è venuta a determinare a causa di forza maggiore ma di cui non possiamo non prendere attenta nota.

Inoltre, un'altra esigenza da considerare è quella scaturita dal congresso dei magistrati tenutosi di recente a Bari nel corso della quale si è affermato che anche per questo anno in corso sia opportuno procedere senz'altro con il nuovo sistema delle promozioni e non con il vecchio. Si tratta, al punto in cui siamo giunti, di riprendere in considerazione la proposta fatta a suo tempo al Senato relativa al 15 giugno 1959.

In quest'ultimo caso ci sarebbe solo da tener presente se questa data del 15 giugno sia sufficiente a compiere gli adempimenti relativi al concorso, oppure non sia poi necessario ricorrere ad un nuovo rinvio.

Ad ogni modo, ritengo che il disegno di legge dovrebbe essere approvato con un emendamento che, in luogo della data già fissata dal Senato nel 15 aprile, stabilisca quella, ad esempio del 31 ottobre, affinché sia possibile in questo lasso di tempo portare a termine tutti gli adempimenti necessari.

Desidero attirare pure l'attenzione della Commissione sull'opportunità che i posti nel frattempo diventati disponibili per la promozione a magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione, non restino vacanti. Per ovviare a questo inconveniente ritengo che il Ministro di grazia e giustizia potrebbe con la presentazione di un altro disegno di legge (oppure il Parlamento con la presentazione di una proposta di legge) porre le condizioni idonee per coprire i posti resisi vacanti, seguendo il criterio dello scrutinio a turno di anzianità, secondo le norme del vigente ordinamento giudiziario.

Per evitare pregiudizio a coloro che avrebbero potuto partecipare ai concorsi, si potrebbe inserire una clausola di riserva di anzianità a favore di questi ultimi, clausola che lascerebbe impregiudicate le aspettative degli interessati qualunque possa essere il sistema di promozione che verrà successivamente determinato.

PAOLUCCI. Mi dispiace dover dissentire dal parere espresso dal collega Silvestri. Dirò perciò senz'altro che io sono d'avviso che si debba approvare questo provvedimento così com'è, senza ulteriore rinvio.

Le ragioni in parte sono state già dette e, prima fra esse, la necessità urgente ed indilazionabile di coprire i posti che sono tuttora vacanti, per il buon funzionamento della giustizia. Si consideri, inoltre, che già vi sono magistrati i quali hanno acquisito il diritto a questa promozione o, per meglio dire, hanno già acquisito il diritto a partecipare al concorso fin dal 15 gennaio di quest'anno. E non credo sia equo danneggiare gli interessati che si trovano ormai di fronte a diritti acquisiti.

Si vedrà poi come debba essere affrontato e risolto il problema generale della riforma del sistema delle promozioni, cosa che oggi non sarebbe agevole sotto l'urgere della situazione che impone al più presto di bandire i concorsi.

Da questo punto di vista, sia la data del 15 giugno sia addirittura la data del 31 ottobre, mentre danneggerebbero quei magistrati che hanno già un diritto acquisito, aggraverebbero la situazione dell'attuale disservizio per la carenza dei magistrati. Senza contare che concedere oggi la proroga significherebbe in pratica — a parte tutto quello che in teoria si possa dire — bandire il concorso almeno da qui ad un paio d'anni.

Esprimo perciò il parere che questo disegno di legge debba essere senz'altro approvato nel suo testo attuale.

SCHIANO. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione prima di tutto sui motivi che indussero il Ministro Gonella, a suo tempo, a presentare al Senato questo disegno di legge con il quale si chiedeva la proroga fino al 15 aprile per le promozioni dei magistrati di corte d'appello e di corte di cassazione.

Questi motivi vanno ricercati nella necessità di abolire i concorsi per titoli nelle promozioni, necessità sulla quale lo stesso Ministro Gonella ebbe a dire di voler sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura. Ed io ricordo che nel corso dell'ultima seduta, il Ministro Gonella — a noi che chiedevamo notizie in proposito — ebbe a ribadire questa necessità.

Se tutti, quindi, siamo d'accordo, compreso il Governo (tranne l'onorevole Paolucci che parlando testè ha sollevato l'esigenza di coprire immediatamente i posti, esigenza per altro anche da noi sentita), sarei d'avviso di proporre alla Commissione di restare fedele alle ragioni che ispirarono la presentazione di questo provvedimento, proponendo un emendamento con il quale sia possibile rinviare il termine al 30 giugno o al 30 luglio.

Nel frattempo sarà possibile conoscere il parere del consiglio superiore della Magistratura e disciplinare in maniera più razionale e conforme alle generali aspettative tutta la materia.

In questo senso, signor Presidente, mi riservo di presentare un emendamento formale.

DEGLI OCCHI. Faccio mie le considerazioni del collega Silvestri. Si tenga presente che siamo già alla data del 15 aprile e se volessimo approvare il provvedimento così come ci è stato presentato, ci troveremmo nella necessità di dover decidere sul campo.

Tutti conosciamo le considerazioni addotte dal Ministro il quale ha detto che sarebbe stato — non so se dovuto o utile — sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura, che però non è stato finora sentito. Sono quindi costretto a fare questa osservazione malinconica che il Consiglio superiore della magistratura possa essere invocato soltanto per sperare che la Camera, dopo 14 anni dalla Costituzione, attraverso i nomi di cinque o di sette avvocati (e non so quale influenza essi possano avere) completi la formazione del consiglio superiore e vari la legge per le promozioni dei magistrati superiori.

Onde sembra giusto, mi pare, pensare che in definitiva da questa discussione relativa alla proroga del termine, secondo la richiesta del collega Silvestri, alla quale io mi associo,

la nostra Commissione possa avere modo di insistere ulteriormente sulla necessità di provvedere alla istituzione degli organi costituzionali dello Stato, secondo la Costituzione repubblicana.

Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal collega Silvestri.

PALAZZOLO. Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti tendenti al rinvio perché, come diceva un grande giurista, prima si rinvia e poi si devia. Né mi sembra calzante l'argomentazione sostenuta da qualche collega secondo cui taluni magistrati potrebbero ricevere documento dall'approvazione di questo provvedimento.

Propongo perciò di approvare questo disegno di legge. Quando sarà completato e funzionante il Consiglio superiore della magistratura, esso regolerà le cose come crede.

AMADEI. Dichiaro di concordare con quanto detto dal collega Paolucci, anche se mi rendo conto delle perplessità di alcuni altri, come pure del voto espresso dall'associazione dei magistrati perché siano modificate le norme relative alle promozioni.

È pur vero che oggi come oggi il sistema di queste promozioni presenta inconvenienti qualche volta gravi (favoritismi, agevolazioni *ad personam*, ecc.); però è anche vero che vi sono magistrati attivi, volenterosi e studiosi...

SCHIANO. ...che non saranno mai promossi.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chi l'ha detto?

SCHIANO. I magistrati.

AMADEI. ...che con il sistema della promozione per anzianità non sarebbero valorizzati secondo le rispettive capacità.

La legge, per altro, dovrà riformare il sistema: noi la studieremo e la elaboreremo, cercheremo di renderla più perfetta possibile. Però non è giusto troncane le aspettative di molti magistrati che aspirano legittimamente alla promozione.

Vorrei chiarire il mio pensiero su questo punto: le promozioni nella magistratura soltanto con il criterio dell'anzianità recano inconvenienti assai gravi perché il magistrato, che in definitiva è un uomo, quando saprà che la sua promozione dipende soltanto dal trascorrere del tempo, correrà il rischio di appiattirsi, ostacolando la selezione dei migliori e dei più volenterosi.

Pertanto, dichiaro di votare a favore di questo disegno di legge così come ci è stato trasmesso dal Senato.

PINNA. Nella relazione che accompagna questo disegno di legge è detto che il sistema

attualmente vigente per la promozione dei magistrati, si articola seguendo due criteri: il concorso e lo scrutinio. Si riconosce, però, che questo sistema forma oggetto di numerose critiche tanto che viene annunciato dal Governo un provvedimento, in corso di elaborazione, per apportare le opportune modifiche.

Premesso che mi associo alle considerazioni del collega Paolucci e Amadei, vorrei che la Commissione esprimesse un voto, diciamo così, solenne perché la elaborazione di questo preannunciato disegno di legge venga ultimata al più presto.

SCHIANO. Vorrei aggiungere alcune parole a quelle già dette, per ribadire che la ragione principale della presentazione di questo provvedimento al nostro esame si fonda soprattutto sulla opportunità di conoscere il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Questo parere non è stato possibile ottenere finora per i motivi che tutti conosciamo, ma esso è pur sempre opportuno.

Ora, anche se non vogliamo prorogare il termine fino al 31 ottobre come ha proposto il collega Silvestri, si può sempre ripiegare su un termine più ragionevole, rispettando in tal modo la ragione fondamentale che indusse il Ministro Gonella a presentare questo provvedimento.

Pertanto, mi permetto di ribadire l'opportunità di approvare l'emendamento da me già preannunciato che sposta i termini al 30 luglio o al 30 giugno.

BERLINGUER. Non desidero insistere ulteriormente sulle ragioni già esposte dai miei compagni di partito. Mi sembra però che l'esigenza prospettata (coprire i quadri sguarniti della magistratura, il diritto acquisito di taluni magistrati) rappresenti in sostanza l'unico sostanziale ostacolo che impedisce al Governo di bandire subito il concorso.

Su questo punto, perciò, credo che l'onorevole sottosegretario potrebbe chiarire responsabilmente la situazione. Qualora il Governo dichiarasse che applicando il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato, fosse possibile bandire il concorso, credo che le difficoltà possano sostanzialmente considerarsi superate.

PRESIDENTE. Prima di conoscere il pensiero del Governo, non è forse inopportuna una breve sintesi dei vari punti di vista per meglio comprendere le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte.

Innanzitutto desidero sottolineare il pensiero del nostro vicepresidente Amadei riguar-

do a questo disegno di legge, pensiero che mi sembra di notevole rilievo. Effettivamente dobbiamo far sì che la magistratura possa procedere alla selezione dei migliori attraverso l'articolazione di un idoneo processo selettivo. Ecco perché sarà interessante conoscere, a questo proposito, il pensiero del Governo e se, come ha suggerito l'onorevole Berlinguer, con l'approvazione di questo provvedimento, sarà possibile bandire il concorso secondo il sistema auspicato, non è dubbio che un passo avanti sarà stato fatto verso la chiarificazione della questione.

Mi rendo conto anche delle considerazioni fatte da taluni colleghi relative al funzionamento degli organi costituzionali, funzionamento attuato in maniera talvolta faticosa dalla Costituzione ad oggi, tanto che numerose lacune restano ancora aperte: non è stato possibile ad esempio, attuare il disposto dell'articolo 8 della Costituzione relativo alla rappresentanza sindacale, con quei riflessi sul piano sociale e giuridico che ognuno può agevolmente immaginare. A questo punto sorge però una domanda, per la verità assai delicata, e cioè: fino a che punto sia legittimo attendere ulteriormente l'emanazione dei bandi di concorso per i magistrati, soltanto perché si è atteso fino ad ora.

È una domanda, ripeto, assai delicata cui vorrei rispondesse l'onorevole sottosegretario.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È chiaro, onorevoli colleghi, che prima di tutto noi dobbiamo preoccuparci del buon funzionamento della giustizia e da questo punto di vista — mi pare — le considerazioni svolte o che si possono svolgere hanno valore solo se si riferiscono ad esso.

Dirò senz'altro che il Governo insiste fermamente affinché questo disegno di legge sia approvato così come ci è giunto dalla Commissione Giustizia del Senato.

Sono state dette cose in generale esatte, ma quello che più preme è la necessità di provvedere al buon funzionamento della magistratura.

Assicuro intanto l'onorevole Berlinguer, il nostro Presidente e tutti i colleghi che hanno chiesto assicurazione in tal senso, che ancora oggi (e solo entro oggi) 15 aprile, siamo in grado di bandire i concorsi con il sistema vigente. Dicendo oggi non intendiamo eludere le legittime aspettative di quei magistrati che si trovano in attesa della promozione. Si tratta, come è chiaro, di vacanze che debbono essere coperte per il 1958-59.

Se dovessimo attendere un solo giorno di più, questi magistrati si troverebbero in una brutta situazione. Si tratta di nominare 42 magistrati di cassazione che, appunto, se tardassimo diventerebbero 51, poiché nel frattempo maturano altri diritti. Si tratta anche di nominare 108 magistrati di corte d'appello che, ove tardassimo, diventerebbero 110.

Per tutte queste considerazioni il Governo insiste affinché questo disegno di legge venga approvato nel testo attuale. Assicuro la Commissione, nel modo più solenne (se così può dirsi) che oggi stesso il Ministero di grazia e giustizia provvederà a far sì che i rilievi formulati in Commissione da coloro che si sono dichiarati favorevoli al disegno di legge, vengano tenuti nella massima considerazione, in sede di attuazione del provvedimento.

PREZIOSI OLINDO. Desidero soltanto rilevare un punto che mi sembra assolutamente incompatibile con l'approvazione nel testo del Senato di questo provvedimento. Nell'articolo 1 del testo sottoposto al nostro esame si dice che i concorsi debbono essere banditi non oltre il 15 aprile. Oggi, se non sbaglio, siamo proprio al 15 aprile e per ciò mi domando come mai, una volta approvato, il provvedimento potrà essere attuato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I concorsi per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.

Restano immutati il termine previsto nell'articolo 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794, e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati ».

SILVESTRI. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me preannunciato e di aderire all'emendamento Schiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Schiano propone di portare il termine del 15 aprile al 30 giugno 1959.

Pongo in votazione questo emendamento: *(Non è approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo unico del testo governativo.

*(È approvato)*.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 » (532):

Presenti e votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

« Disposizioni in materia di concorso per i magistrati di corte d'appello e di corte di cassazione per l'anno 1959 » (813):

Presenti e votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	11

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge Trabucchi:

« Modificazione dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile » (665):

Presenti e votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agosta, Amadei Leonetto, Amiconi, Andreucci, Baroni, Berlinguer, Bologna, Buzzelli Aldo, Comandini, Dante, Degli Occhi, Dominedò, Fiumanò, Fracassi, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Guidi, Isgrò, Kuntze, Manco Clemente, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Musotto, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Scarlato, Schiano, Sforza, Silvestri, Sinesio, Valiante, Zoboli.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI